



AVVOCATI ASSOCIATI VENDITE GIUDIZIARIE

Piazza Ariosto n. 13 | 95127 Catania

Tel. 095 2163386 – Segreteria info@aavg.it

TRIBUNALE CIVILE DI CALTAGIRONE

Giudice: Dott.ssa Cavallaro

Procedura esecutiva imm. n. **71/1990** + 1/1994 R.G.

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE

Il sottoscritto **Avv. Piergiuseppe Arena**, con studio in Catania, Via Vittorio Emanuele Orlando, 15, professionista delegato alle operazioni di vendita, ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c., giusta provvedimenti del G.E. del 18.7.2017, del 6.6.2018 e successive ordinanze del Giudice dott.ssa Cavallaro emesse nelle date del 11.10.2019, del 03.11.2022 e del 03.06.2026,

AVVISA

che il **giorno 27 OTTOBRE 2026 ore 16:30**, in Catania (CT), Via Palermo n° 58, presso lo studio professionale dell'Avv. Carmelo Coco, procederà alla vendita **SENZA INCANTO**, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, delle seguenti unità immobiliari, site in:

LOTTO 3 (immobili B-C in perizia) – prezzo base € 30.522,65 (offerta minima € 22.891,98)

Fabbricato in San Cono, Via Ruggero n. 82-84 e Via Papa Leone s.n., in Catasto Fabbricati:

- Foglio 4, **Particella 679, sub 1** (in perizia settore 1/B), piano terra, Categ. C/6, Classe 1, consistenza mq. 21, r.c. € 16,27,
- Foglio 4, **particella 679 sub 2** (in perizia settore 2/B), piano primo, Categ. A/3, Classe 3, consistenza vani 1,5, r.c. € 72,82,
- Foglio 4, **particella 679 sub 3** (in perizia settore 3/B), piano secondo, Categ. A/3, Classe 3, consistenza vani 2, r.c. 97,09,
- Foglio 4, **Particella 1294, sub 1** (in perizia settore 1/C), via Ruggero 84, piano terra, Categ. C/2, Classe 1, mq. 22, r.c. € 37,49,
- Foglio 4, **particella 1294 sub 2** (in perizia settore 2/C e 3/C), via Leone, piano terra e primo, Cat. A/4, Classe 5, consistenza vani 2, r.c. € 61,97.

SITUAZIONE URBANISTICA

L'unità immobiliare posta in vendita è stata oggetto di Concessione Edilizia in sanatoria n. 18 del 20.02.1995 e Concessione Edilizia per demolizione e ricostruzione n. 4 del 03.05.1999.

PRESTAZIONE ENERGETICA

Nell'Attestato di Prestazione Energetica rilasciato dal tecnico Geom. Michelangelo Pace in data 5.1.2016 si legge che l'intero fabbricato ricade in Classe Energetica "G".

LOTTO 7 (immobile D in perizia) - prezzo base € 22.229,51 (offerta minima ammissibile € 16.672,13)

Abitazione (con tavernetta e garage) in S. Cono, Via Caponetti Giovanni Battista n. 25/27, in NCEU di S. Cono, f. 7, p. 353 sub 9 (già subalterni 3-4-5-), piano 1 s-t, categoria a/3 classe 3, consistenza vani 10, rendita 485,47.

SITUAZIONE URBANISTICA

Per l'immobile risulta rilasciata concessione edilizia n. 30 del 27.11.1985, in variante alla concessione edilizia n. 12 del 27.6.1978.

PRESTAZIONE ENERGETICA

Nell'Attestato di Prestazione Energetica rilasciato dal tecnico Geom. Michelangelo Pace in data 5.1.2016 si legge che l'intero fabbricato ricade in Classe Energetica "F".

PRECISAZIONI

Per tutto quanto sopra esposto e per quanto non descritto in relazione di consulenza l'aggiudicatario potrà, in caso di necessità e qualora ne ricorrano i presupposti la cui sussistenza l'aggiudicatario avrà l'onere di verificare personalmente, avvalersi delle disposizioni di legge in materia di sanatoria previste dall'art. 46, comma 5 del D.P.R. 380/01 e dall'art. 40, 6 comma Legge 47/85, relative ai trasferimenti di proprietà di immobili in esito a procedure esecutive immobiliari.

Il tutto come meglio descritto nelle relazioni di consulenza tecnica depositate in atti, e relative integrazioni e supplementi, alle quali si fa espresso rinvio, al fine dell'esatta descrizione dello stato di fatto e di diritto degli immobili pignorati, e di cui è raccomandata l'attenta lettura, e il cui contenuto si intenderà per conosciuto ed accettato da parte dell'aggiudicatario.

CONDIZIONI DI VENDITA

A) Chiunque, tranne il debitore, è ammesso ad offrire per l'acquisto dell'immobile in vendita, personalmente o a mezzo di procuratore legale, anche a norma dell'art. 579 cpc;

B) *L'offerente deve presentare al professionista delegato per la vendita dichiarazione contenente l'indicazione del **prezzo, del tempo e modo del pagamento** e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta. Se un termine più lungo non è fissato dall'offerente, l'offerta non può essere revocata prima di 120 giorni.*

L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito nell'avviso, se è inferiore di oltre un quarto al prezzo stabilito nell'ordinanza come sopra determinato o se l'offerente non presta cauzione, con le modalità che seguono, in misura che comunque non può essere inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.

L'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti a favore dei quali dovrà essere intestato il bene con la precisazione delle quote dominicali o dei diritti che ciascuno intende acquistare.

L'offerta dovrà in particolare contenere:

- il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio e residenza dell'offerente, recapito telefonico e, in caso di persona fisica coniugata, il regime patrimoniale prescelto, con indicazione delle generalità del coniuge, con accluse copie fotostatiche del documento di identificazione e del tesserino di codice fiscale;

- nell'ipotesi in cui l'offerente sia una società o ente occorre indicare i dati identificativi, inclusa la Partita Iva/Codice Fiscale, accludendone fotocopia, nonché allegare il certificato della Camera di Commercio dal quale risulti la costituzione della società o ente ed i poteri conferiti all'offerente in udienza;

- l'indicazione del **prezzo offerto**, che non potrà essere inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo base sotto indicato.

L'offerta deve essere depositata, in regola con il bollo, pena l'inefficacia dell'offerta stessa, **entro le ore 12,00 del giorno precedente quello fissato per l'esame**, in busta chiusa all'esterno della quale sono annotati, a cura del professionista il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione, del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-bis c.p.c. e la data fissata per l'esame delle offerte. Se è stabilito che la cauzione è da versare mediante assegno circolare, lo stesso deve essere inserito nella busta. Le buste sono aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla presenza degli offerenti. La busta dovrà contenere, a pena di esclusione dalla vendita, assegno circolare pari al 10 % del prezzo offerto, a titolo di cauzione, intestato al professionista delegato, nonché fotocopia dell'assegno e del retro su unica facciata.

In caso di mancata aggiudicazione, l'assegno sarà restituito immediatamente.

C) ULTERIORI PRECISAZIONI SULLE OFFERTE

- 1) L'offerta deve essere in regola con il bollo mediante apposizione di marca da € 16,00, e deve essere presentata, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno antecedente la vendita, previo appuntamento da concordare con il professionista delegato via email (email visite@aavg.it) o telefonicamente al numero 0952163386, c/o la sede Avvocati Associati Vendite Giudiziarie in Catania, Piazza Ludovico Ariosto n. 13.
- 2) Qualora l'offerente voglia avvalersi di eventuali **benefici fiscali** previsti dalle varie normative relative all'acquisto degli immobili, dovrà farne espressa dichiarazione nell'istanza depositata e, in caso di successiva aggiudicazione, dovrà produrre, nei medesimi termini previsti per il deposito del saldo prezzo, idonea certificazione di sussistenza dei requisiti per usufruire delle agevolazioni fiscali invocate, **con firma autenticata**.
- 3) L'offerente dovrà indicare i dati identificativi e l'esatta descrizione del bene o dei beni per i quali l'offerta è proposta;

- 4) Quanto alla indicazione del **prezzo offerto**, poiché esso non potrà essere inferiore, a pena di inefficacia dell'offerta medesima, di oltre un quarto rispetto al prezzo base indicato nell'avviso di vendita, si riporta per maggiore chiarezza e a mero titolo esemplificativo il seguente **esempio**: *prezzo base € 100.000,00 – offerta minima ammissibile € 75.000,00*;
- 5) Il **termine** di pagamento del prezzo e degli oneri accessori **non potrà essere superiore a 120 (centoventi) giorni** dalla data dell'aggiudicazione (sarà, invece, possibile l'indicazione di un termine inferiore, circostanza che verrà valutata dal delegato o dal giudice per l'individuazione della migliore offerta); quando ricorrono giustificati motivi che dovranno essere adeguatamente esplicitati potrà darsi luogo al versamento del prezzo ratealmente in un termine non superiore a 12 mesi;
- 6) La somma costituente la cauzione (art. 571, 2° comma c.p.c.), che andrà inserita all'interno della busta contenente l'offerta d'acquisto, dovrà essere costituita da uno o più assegni circolari non trasferibili di importo **non inferiore al 10% del prezzo offerto** (sarà dunque possibile il versamento di una cauzione più alta, circostanza che verrà valutata dal delegato o dal giudice per l'individuazione della migliore offerta);
- 7) Salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., l'offerta presentata è irrevocabile, pertanto di essa si terrà conto anche in caso di mancata presentazione alla gara dell'offerente e si potrà, pertanto, procedere ad aggiudicazione al miglior offerente **anche qualora questi non compaia il giorno fissato per la vendita**;

D) APERTURA DELLE BUSTE E SVOLGIMENTO DELLA GARA

Nel giorno e nell'ora fissati per la vendita senza incanto, il professionista delegato procederà all'apertura delle buste per l'esame delle offerte di acquisto, ammettendo alle operazioni esclusivamente coloro che si dichiareranno offerenti per il bene in vendita, e procederà contestualmente alla deliberazione sull'offerta a norma dell'art. 572 c.p.c., e agli ulteriori adempimenti di cui agli artt. 573 e 574 c.p.c.;

La deliberazione sull'offerta o sulle offerte avverrà ai sensi degli artt. 572 e 573 c.p.c ed in particolare:

1. UNICA OFFERTA:

1.1 Nel caso di **unica offerta** pervenuta nei termini e ritenuta valida ed efficace, **pari o superiore rispetto al prezzo base asta**, essa verrà senz'altro accolta.

1.2 Nel caso di **unica offerta** pervenuta nei termini e ritenuta valida ed efficace, **pari o superiore rispetto all'offerta minima (cioè pari o superiore al 75% del prezzo base asta) ma inferiore rispetto al prezzo base asta**, la stessa potrà essere accolta quando il professionista delegato alla vendita riterrà che non vi sia la seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita, e sempre che non siano state presentate istanze di assegnazione a norma dell'art. 588 c.p.c.; in tale ultimo caso non potrà darsi luogo all'aggiudicazione ma l'immobile verrà assegnato al creditore;

2. PIÙ OFFERTE:

2.1 Nel caso di **più offerte** pervenute nei termini e ritenute valide ed efficaci, il professionista delegato **inviterà in ogni caso gli offerenti ad una gara sull'offerta più alta** (art. 573 c.p.c.).

Nel corso di tale gara, l'importo minimo dei rilanci sarà determinato in base alle seguenti regole:

- Euro 500,00 per i lotti il prezzo base è inferiore o uguale ad euro 50.000,00;
- Euro 800,00 per i lotti il cui valore è superiore ad euro 50.000,00 ma è inferiore ad euro 100.000,00;
- Euro 1.000,00 per i lotti il cui valore è superiore o uguale ad euro 100.000,00 ma è inferiore ad euro 150.000,00;
- Euro 1.500,00 per i lotti il cui valore è superiore o uguale ad euro 150.000,00 ma è inferiore ad euro 200.000,00;
- Euro 2.000,00 per i lotti di valore pari o superiore ad euro 200.000,00 ma inferiore ad euro 300.000,00;
- Euro 5.000,00 per i lotti di valore compreso tra euro 300.000,00 ed euro 400.000,00;
- Euro 10.000,00 per i lotti di valori pari o superiori ad euro 400.000,00;

Termine massimo per i rilanci: **TRE MINUTI**

2.2 All'esito della gara, qualora il prezzo più alto offerto sia inferiore rispetto al prezzo base asta fissato, il bene verrà aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto, salvo che siano state presentate istanze di assegnazione da parte di un creditore; in quest'ultimo caso non potrà darsi luogo all'aggiudicazione ma l'immobile verrà assegnato al creditore. All'esito della gara, qualora il prezzo più alto offerto sia pari o superiore rispetto al prezzo base asta fissato, anche in presenza di istanze di assegnazione, il bene verrà aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto;

2.3 Qualora invece nessuno degli offerenti aderisca alla gara, il bene verrà aggiudicato al **miglior offerente o al primo offerente ai sensi dell'art. 573 c.p.c.**, salvo che il prezzo offerto sia inferiore al prezzo base asta e siano state presentate istanze di assegnazione dai creditori; in tale ultimo caso non potrà darsi luogo all'aggiudicazione ma l'immobile verrà assegnato al creditore.

2.4 Ai fini dell'individuazione della **miglior offerta** il professionista delegato terrà conto dell'entità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento nonché di ogni altro elemento utile indicato nell'offerta stessa; infine di quella presentata per prima.

E) In caso di aggiudicazione, anche a seguito di gara tra gli offerenti ex art. 573 c.p.c., **P'offerente è tenuto al versamento del saldo prezzo, nonché oneri, diritti e spese di vendita, entro il termine indicato in offerta che non potrà, in ogni caso, essere superiore a 120 (centoventi) giorni**, a partire dall'aggiudicazione. In caso di mancato pagamento nei termini, l'aggiudicazione sarà revocata e l'aggiudicatario, a seguito di decreto di decadenza, perderà la cauzione versata a titolo di multa oltre ad essere soggetto alle previsioni di cui all'art. 587 II comma c.p.c.

F) Laddove ricorra l'ipotesi, ai sensi dell'art. 55 R.D. 16/7/1905 n. 646, l'aggiudicatario di ciascun lotto dovrà pagare direttamente al creditore, nei trenta giorni dall'aggiudicazione senza attendere la graduazione, quella parte del prezzo che corrisponde al credito dell'Istituto per capitale, interessi, accessori e spese, in difetto di che vi sarà costretto con, mezzi consentiti dalla legge e con rivendita dell'unità immobiliare aggiudicatagli a suo rischio e spese. L'eventuale differenza soddisfatto l'Istituto sarà versato entro trenta giorni dalla vendita, dedotta la cauzione versata, in libretto bancario intestato al debitore esecutato e vincolato all'ordine del Giudice dell'Esecuzione. Ai sensi dell'art. 61 del citato decreto ogni aggiudicatario, potrà, con il consenso dell'Istituto mutuante profittare del mutuo frazionato su ciascun appartamento purché nei quindici giorni dall'aggiudicazione

definitiva paghi le semestralità scadute, accessori, interessi e spese e purché il prezzo a cui gli fu deliberato il lotto sia superiore di 2/5 al residuo credito dell'Istituto oppure paghi la somma necessaria per ridurre il credito garantito sull'unità immobiliare espropriata ai 3/5 del relativo prezzo di base. Ove l'acquirente non eserciti questa facoltà dovrà uniformarsi al disposto dell'art. 55 del ripetuto D.L. e saranno a lui applicabili le sanzioni di cui al predetto articolo;

G) Ai sensi del co. 5° dell'art. 41 D. Lgs. 385/93 ogni aggiudicatario potrà subentrare nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato, assumendosi gli obblighi relativi, purché entro 15 giorni dal decreto previsto dall'art. 574 c.p.c. ovvero dalla data dell'aggiudicazione o dall'assegnazione paghino alla banca le rate scadute, gli accessori, gli interessi e le spese. Nel caso di vendita in più lotti, ciascun aggiudicatario o assegnatario è tenuto a versare proporzionalmente alla banca le rate scadute, gli accessori, gli interessi e le spese

=====

NORME GENERALI

- 1) Gli interessati hanno facoltà di visionare l'immobile prima della vendita, contattando il delegato/custode;
- 2) Tutte le attività che, a norma degli artt. 571 e ss. c.p.c., devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal delegato nel luogo da questi indicato;
- 3) Si dà avviso al creditore fondiario che dovrà, entro il termine di 10 giorni dall'aggiudicazione, depositare e comunicare al delegato la nota riepilogativa del credito dalla quale risulti la somma dovuta a titolo di capitale, interessi, accessori e spese di procedura, coperta dal privilegio ipotecario ex art. 2855 c.c.
- 4) Per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito e ricorrendone i requisiti, alla disciplina dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 come integrato e modificato dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;
- 5) L'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti; se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e trascrizioni saranno cancellate a spese e cura della procedura;
- 6) Qualora l'aggiudicatario non lo esenti, il custode procederà alla liberazione dell'immobile ove esso sia occupato dal debitore o da terzi senza titolo, con spese a carico della procedura esecutiva;
- 7) L'aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri fiscali e tributari conseguenti all'acquisto del bene nonché dei compensi spettanti al delegato incaricato di predisporre la bozza del decreto di trasferimento e degli oneri accessori (registrazione, trascrizione e voltura);
- 8) Per tutto quanto qui non previsto si applicano le vigenti norme di legge.
- 9) La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;
- 10) La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo; conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione del bene, operando congrua riduzione del prezzo;

- 11) Si dà **AVVISO ai creditori** che eventuali istanze di assegnazione ex art. 589 c.p.c. dovranno essere depositate **nel termine di dieci giorni prima** della data fissata per la vendita direttamente al delegato, presso il suo studio;
- 12) Si dà altresì **AVVISO ai creditori** che in caso di credito di natura fondiaria, in ottemperanza alle disposizioni dell'ordinanza di vendita, il creditore ha l'onere di far pervenire al Delegato la **precisazione del credito entro la data della vendita fissata.**
- 13) L'elaborato peritale relativo alla stima e valutazione degli immobili posti in vendita sarà disponibile per la consultazione sul sito internet www.astegiudiziarie.it e www.tribunalecaltagirone.it.

Caltagirone- Catania, 30.07.2026

Avv. Piergiuseppe Arena

